

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LELLO, DI GIOIA, PASTORELLI

Disposizioni concernenti la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, di recupero di crediti e di sospensione dell'erogazione di servizi in periodi feriali

Presentata il 16 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge di istituire un periodo di moratoria nel quale i cittadini non possono essere oggetti di atti forzosi di natura sia giudiziaria che extragiudiziaria in coincidenza di particolari periodi feriali o festivi dell'anno legati alle ferie estive e alle festività religiose del Natale e della Pasqua, in cui si verifica la sospensione di molte attività economiche, scolastiche e universitarie e in cui si ricostituisce e si rafforza l'unità delle famiglie. Molto spesso i figli studenti universitari approfittano delle festività per rientrare dalle sedi accademiche nelle città di origine e molti emigrati in altre aree del Paese o all'estero tornano ai luoghi d'origine per vivere in maniera più piena il calore della propria famiglia.

Sono anche periodi, questi, in cui la spesa delle famiglie conosce una forte

espansione, non necessariamente per ragioni di natura ludica, ma perché vivendo di più la vita domestica aumenta il fabbisogno della famiglia.

A fronte di ciò, negli ultimi anni, con l'acuirsi della crisi economica, si è parallelamente riscontrata una crescente « aggressività » dei soggetti pubblici e privati fornitori di servizi finanziari, energetici, mediatici o delle telecomunicazioni, nel richiedere il ristoro dei crediti maturati. Questi soggetti si servono molto spesso, se non prevalentemente, dell'ausilio delle società di recupero dei crediti che non possono certo possedere le doti di professionalità e di deontologia degli esercenti la professione forense e che, anzi, tendono a essere particolarmente « aggressivi » nei periodi delle vacanze e, segnatamente, delle vacanze di carattere religioso, per richiedere a mezzo di attività giudiziali

(preceppi, pignoramenti, esecuzioni, sfratti, rilasci) o stragiudiziali (solleciti, interruzioni di forniture o altro) il pagamento di rate scadute o di canoni inevasi.

Se, da un lato, il recupero creditizio potrebbe a taluni apparire giustificato dal fatto che il debitore si è messo in mora, dall'altro, il previsto periodo di moratoria nell'attività di recupero coatto rappresenta uno strumento di civiltà volto a garantire ai cittadini interessati e alle loro famiglie

la necessaria serenità durante limitati e ben definiti periodi di vacanza, con ciò attenuando pesanti riflessi su un problema dal forte impatto sociale.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, una sanzione per i soggetti che violano il divieto di cui all'articolo 1 e, al comma 3, una ben più grave sanzione penale per quanti, volendo solo eludere il pagamento del dovuto, simulano una violazione allo scopo di intimidire il soggetto creditore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei periodi compresi tra il 1° dicembre e il 10 gennaio, tra il lunedì immediatamente precedente la domenica delle palme e la domenica immediatamente successiva alla domenica di Pasqua, nonché tra il 1° e il 31 agosto è fatto divieto di procedere a:

a) atti di esecuzione forzata di qualunque genere, previsti dal codice di procedura civile o dalla legislazione fiscale tributaria o, comunque, speciale;

b) atti di recupero del credito stragiudiziali;

c) atti di sospensione dell'interruzione, per ragioni di morosità, dell'erogazione di servizi di qualunque tipo e genere, quali i servizi di elettricità, gas o comunque energetici, di telefonia, televisivi o di qualunque servizio di utilità comune.

ART. 2.

1. Il divieto di cui all'articolo 1 si applica a tutti i soggetti pubblici o privati.

ART. 3.

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500 euro comminabile dal prefetto competente per territorio su semplice segnalazione in carta libera da parte della persona offesa. Alla segnalazione deve essere allegata copia dei documenti giustificativi della violazione.

2. Violazioni non documentabili possono essere provate e confermate tramite le dichiarazioni di testimoni raccolte nella forma di atto sostitutivo di notorietà da redigere in carta libera ed esenti da oneri.

3. La segnalazione falsa di violazioni, salvo che costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 368 del codice penale.

